

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023

Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili. (23A01770)

(GU n.70 del 23-3-2023)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per le «forniture di prodotti tessili e per il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021, in ragione della necessità di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere più incisivamente l'accesso nelle forniture pubbliche di prodotti realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 e relative appendici, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

- a) prodotti tessili;
- b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;

d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attività comprende il ritiro degli articoli

della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.

### Art. 3

#### Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 14 luglio 2021, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 febbraio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica  
Amministrazione


ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER


FORNITURE E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI



## Sommario

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	
<b>2</b>	<b>INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI .....</b>	
<b>3</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI .....</b>	
<b>3.1</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	
3.1.1	Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito .....	
3.1.2	Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso.....	
3.1.3	Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità. ....	
a)	Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc. ....	
b)	Biancheria da letto, da tavola e assimilati. ....	
c)	Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario. ....	
d)	Mascherine filtranti per uso collettivo.....	
3.1.4	Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione .....	
3.1.5	Imballaggi.....	
<b>3.2</b>	<b>CRITERI PREMIANTI.....</b>	
3.2.1	Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche .....	
3.2.2	Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale.....	
3.2.3	Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) .....	
3.2.4	Processi di tintura o di stampa a minori impatti ambientali.....	
3.2.5	Servizio aggiuntivo finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili e servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti .....	
	Sub criterio a) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante .....	
	Sub criterio b) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti .....	
3.2.6	Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita. ....	
3.2.7	Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura.....	
<b>4</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI .....</b>	
<b>4.1</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	
4.1.1	Articoli tessili: restyling .....	
<b>4.2</b>	<b>CLAUSOLE CONTRATTUALI.....</b>	
4.2.1	Conformità ai criteri ambientali minimi.....	
4.2.2	Imballaggi.....	
<b>4.3</b>	<b>CRITERI PREMIANTI.....</b>	
4.3.1	Risultati estetico-funzionali .....	
<b>5</b>	<b>CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI .....</b>	
<b>5.1</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI .....</b>	
5.1.1	Gestione etica della catena di fornitura.....	
<b>5.2</b>	<b>CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE.....</b>	
5.2.1	Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura.....	



## 1 INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili e, a tal fine, riporta pertanto i Criteri Ambientali Minimi da introdurre nella documentazione all'uopo redatta.

Come previsto dal citato Piano d'azione, inoltre, trattandosi di un settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento.

I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che concorrono alla relativa riduzione nonché le criticità sociali del settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il profilo etico-sociale sono illustrati in appendice C.

I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM e DPI attuano altresì l'art. 15, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che *"Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della Salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili"*.

## 2 INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità tecnica, a compiere tutte le attività preliminari per poter bandire prioritariamente il servizio di *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della stazione appaltante. L'affidamento di tale servizio in luogo della fornitura consente infatti l'estensione della vita utile dei prodotti, massimizza i benefici ambientali, promuove l'occupazione a livello locale e, pertanto, dovrebbe rappresentare la scelta d'elezione da parte delle stazioni appaltanti che possono classificare la relativa procedura come "appalto circolare" per lo specifico oggetto.

Si raccomanda, in via generale, alle medesime stazioni appaltanti di far in modo che gli importi a base d'asta e i corrispettivi contrattuali siano tali da garantire un adeguato livello di qualità, anche ambientale, dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di conformità anche in fase di esecuzione.



### 3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i seguenti prodotti tessili:

- a. Abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- b. Tessuti per interni, inclusa la teleria e la biancheria piana: i prodotti tessili per uso interno costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- c. elementi non fibrosi: i prodotti intermedi incorporati nell'abbigliamento e negli accessori tessili e nei tessuti per interni, comprese le cerniere, i bottoni e altri accessori, nonché le membrane, i rivestimenti e i laminati.

Sono specificatamente altresì inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti, non monouso, prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisite per far fronte all'emergenza sanitaria<sup>1</sup>.

Non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»:

- a. i prodotti destinati ad essere smaltiti dopo un unico uso;
- b. i tessuti che fanno parte di strutture destinate all'uso esterno.

#### 3.1 SPECIFICHE TECNICHE

*La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, tutte le seguenti specifiche tecniche:*

##### 3.1.1 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito


I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta<sup>2</sup> né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili<sup>3</sup>, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata:

<sup>1</sup> Ai prodotti tessili ambito oggettivo di applicazione di questo documento possono essere dunque associati il c.p.v. 18100000-0 (Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 18443400-0 (Sottogola per copricapo), ad esclusione degli articoli in pelle; il c.p.v. 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) e i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 35113490-0 (Grembiuli di protezione); il c.p.v. 19210000-1 (Tessuti) e gli ulteriori c.p.v. associati alle specifiche tipologie di tessuto; il c.p.v. 39500000-7 (Articoli tessili) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 39514100-9 (Asciugamani); il c.p.v. 39515000-5 (Tende, tendine, tendaggi e drappaggi); il c.p.v. 39515200-7 (Tendaggi); il c.p.v. 39516100-3 (Stoffe d'arredamento), il c.p.v. 39518000-6 (Biancheria da ospedale), il c.p.v. 39518100-7 (Biancheria per sala operatoria), il c.p.v. 39518200-8 (Teli per sala operatoria), il c.p.v. 39520000-3 (Articoli tessili confezionati).


<sup>2</sup> <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>.

<sup>3</sup> L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). La lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.




Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
<b>Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessili colorati	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	UNI EN ISO 14362-1 UNI EN ISO 14362-3
<b>Coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessili, tessili tinti o stampati con coloranti dispersi	≤ 50 mg/kg	DIN 54231
<b>Ritardanti di fiamma alogenati</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili con finissaggio antifiama  Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.	UNI EN ISO 17881-1 e UNI EN ISO 17881-2
<b>Formaldeide</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili finiti con trattamento anti piega o resinati	≤ 75 mg/kg	UNI EN ISO 14184-1
<b>Composti organostannici</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg	UNI EN ISO 22744-1
<b>Idrocarburi policiclici aromatici:</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili sintetici, elastici, materiali plastici, tessili spalmati  Benzo[a]pirene (BaP) CAS 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS 192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS 56-55-3 Crisene (CHR) CAS 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS 53-70-3	≤1,0 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)	AfPS GS
<b>Ftalati:</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Ftalato di bis (2-metossietile) CAS 117-82-8	≤ 0,1% (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)	UNI EN ISO 14389

<sup>4</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.





Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
Diisopentilftalato CAS 605-50-5 Di - n - pentilftalato (DPP) CAS 131-18-0 Di - n - esilftalato (DnHP) CAS 84-75-3 Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS 84-75-3		
<b>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari <i>Campo di applicazione:</i> Fibre riciclate non lavabili ad acqua; prodotti tessili esclusivamente composti da fibre riciclate Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20)	OP + NP < 10 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <500 mg/kg	NP/OP: UNI EN ISO 21084 NPEO/OPEO: UNI EN ISO 18254



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
CAS vari		
<b>Polifluorurati e perfluorurati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m <sup>2</sup> Acido perfluorottanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Alcoli Fluorotelomeri (8:2FTOH): ≤ 1,0 mg/kg Fluorotelomero sulfonato (8:2FTS): ≤ 1,0 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroheptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorononanoico (PFNA) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluoro undecanoico(PFUdA) ) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluorododecanoico (PFDoA) ≤ 0,1 mg/kg Acido pentacosaf fluorotridecanoico (PFTTrDA) ≤ 0,1 mg/kg Acido eptacosaf fluorotetradecanoico (PFTeDA) ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968
<b>Metalli estraibili</b> <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤ 30 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1,0 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr): ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4,0 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 1,0 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 4,0 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2 Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, tra cui anche quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH)<sup>5</sup>.

**Verifica:** I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità è necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o alla certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, o a etichette ambientali equivalenti

<sup>5</sup> Tra tali si sostanze si citano anche le seguenti: tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (voce 4), ossido di trisaziridinilfosfina (voce 7), difenile polibromato; difenile polibromurato – PBB (voce 8), composti di dioctilstagno (voce 20.6), coloranti azoici (voce 43), nonilfenoli etossilati (voce 46a), CMR 1A/1B (voce 72). Inoltre, si ricorda che l'articolo tessile laddove contenesse materiale plastificato, quest'ultimo deve rispettare la restrizione di cui alla voce 51 dell'Allegato XVII del citato Regolamento CE n. 1097/2006, concernente le sostanze bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP), diisobutilftalato (DIPB).




all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO 14024<sup>6</sup>, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione e la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e si riserva di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica da presentare, la stessa è costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS). Nella relazione è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, che attestino la conformità al criterio sulla base delle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Nei capi "complessi", vale a dire composti da più componenti o da più strati di tessuto, il rapporto di prova è realizzato effettuando le prove sul tessuto principale nonché sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni). Possono essere evitate le prove sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghettoni e simili). Il citato rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite, i relativi esiti ed attesta la conformità ai CAM relativamente alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori inferiori o uguali ai limiti previsti in tabella. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova o nella documentazione tecnica del fabbricante. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, secondo le metodologie indicate nella tabella sopra riportata.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di

<sup>6</sup> La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulle sostanze pericolose (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.1 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alle limitazioni e alle esclusioni di determinate sostanze pericolose, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati.




esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

### 3.1.2 Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso

I prodotti forniti hanno i requisiti di durabilità e di idoneità all'uso indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Qualora il capitolato tecnico preveda requisiti migliorativi o differenti rispetto a quelle riportate in tabella, per specifiche e dichiarate motivazioni tecniche, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi applicabili sono quelli riportati nel medesimo capitolato. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessuti che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).

Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova <sup>7</sup>
Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: $\pm 8\%$ Tessuti ortogonali in qualsiasi composizione, riciclati o non: $\pm 5\%$ Asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697) Accappatoi: $\pm 5\%$ (UNI EN 14697) Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti da interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465) Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)	Per capi destinati a lavaggio domestico: EN ISO 6330 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco, tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili tinti e stampati lavabili a secco Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, per almeno il 50% in peso**	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$ Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 2$	UNI EN ISO 105 D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco)	Scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 X12
Solidità del colore alla luce artificiale	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione del colore: indice $\geq 5$	UNI EN ISO 105 B02

<sup>7</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.




Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova <sup>7</sup>
	Sono esclusi: i tessuti usati come articoli che non vengono esposti direttamente alla luce (fodere, sottocolli, prodotti assimilati); i tessuti alta visibilità (HV)	Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice $\geq 3$  Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale**, per almeno il 50% in peso: - toni scuri e medi $\geq 4$ - toni chiari $\geq 3$	
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	$\geq 100$ N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al $m^2 \leq 100$ requisito $\geq 7$ N Tessuti di peso al $m^2 > 100$ requisito $\geq 10$ N	UNI EN ISO 13937-1
Resistenza allo scoppio	Tessili a struttura maglia	$\geq 200$ KPa	UNI EN ISO 13938-1 UNI EN ISO 13938-2 (area di prova $7,3 \text{ cm}^2$ )
Resistenza alla penetrazione d'acqua (prova di pressione idrostatica)	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie (prodotti tessili resi impermeabili da spalmatura e/o membrana)	Prova di pressione idrostatica su tessuto tal quale e sul tessuto dopo 15 lavaggi: $\geq 50.000$ Pa  Prova di pressione idrostatica su tessuto cucito e termosaldato a croce dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: $\geq 20.000$ Pa	UNI EN ISO 811 aumento della pressione dell'acqua di $60 \text{ cm/min}$
Impermeabilità - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie, resi impermeabili da spalmatura e/o membrana	Prova dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: nessuna traccia di bagnato nell'abbigliamento sottostante	EN 14360

\* Il contenuto di fibra riciclata è la porzione, in massa, di materiale precedentemente classificato come rifiuto e successivamente recuperato, così come indicato nell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.

\*\* Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale è la porzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, quale quello ad esempio inserito nella Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del DM 13 ottobre 2016, n. 264 e ceduto a titolo gratuito o oneroso da un'impresa o un ramo d'azienda tessile ad altre imprese o ad altri rami d'azienda.

Al fine di non creare selezione avversa nei confronti delle aziende che, per tecniche di design e taglio, sono in grado di evitare scarti di produzione, è escluso pertanto in questa quota, il sottoprodotto reimpiegato nello stesso ciclo produttivo, vale a dire reimpiegato nello stesso impianto produttivo che lo ha generato, anche se per la realizzazione di lotti diversi di prodotti.

**Verifica:** I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità, è necessario allegare la licenza d'uso del marchio. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o a etichette ambientali equivalenti all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO





14024<sup>8</sup>, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire dette prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

I rapporti di prova presentati, riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, rendono evidenti le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformità ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato secondo la norma tecnica UNI EN ISO/IEC 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori che attestino caratteristiche di durabilità e di idoneità all'uso equivalenti o migliori rispetto a quelle corrispondenti ai valori indicati in tabella o previsti dal capitolato per esigenze peculiari. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova prodotto ai fini del rilascio della marcatura CE o nella documentazione tecnica del fabbricante, rilasciata a seguito degli esiti dei medesimi rapporti di prova, che devono essere trasmessi, laddove richiesti.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan, e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. In tal caso, per gli ulteriori prodotti, la conformità relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilità del produttore, è dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità in sede di esecuzione.

<sup>8</sup> La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulla durabilità e l'idoneità all'uso (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.2 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alla durabilità e l'idoneità all'uso, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati.



### 3.1.3 Capi di abbigliamento “complessi”: design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

- a) *Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc.*

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l’allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Ad esempio, ove non diversamente previsto dal capitolato di gara, eventuali loghi o distintivi di identificazione devono poter essere eliminabili con una sovrastampa in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

- b) *Biancheria da letto, da tavola e assimilati.*

I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.

- c) *Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario<sup>9</sup>.*

I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatta salva la quantità, indicata nel capitolato di gara, di quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato e fatte salve specifiche esigenze di tipo sanitario.

- d) *Mascherine filtranti per uso collettivo.*

Le mascherine filtranti, che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo, che i materiali utilizzati non siano altamente infiammabili, non causino irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) nonché i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilità del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.


**Verifica:** per la dimostrazione del sub-criterio a) è presentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti e per massimizzarne la possibilità di riciclo. Per la dimostrazione del sub-criterio d) relativo alle mascherine filtranti di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 sono presentate le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi.

### 3.1.4 Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione

L’etichetta prevede l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C) o di lavaggio a secco.

**Verifica:** attestare la conformità al criterio, che è verificato in sede di esecuzione.

<sup>9</sup> Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l’uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminarmente apposta programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.



### 3.1.5 Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati o, ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e di protezione individuale, biodegradabili. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica:** descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

## 3.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo o il criterio del prezzo o del costo fisso ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

### 3.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche

Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta con il maggior numero di articoli costituiti da fibra naturale (cotone, canapa ecc.) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformità con il Regolamento (UE) 2018/848 o equivalenti, in funzione del contenuto di fibra biologica.

- a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS) o equivalenti etichette si attribuiscono punti X.
- b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Organic Content Standard (OCS)" o equivalenti etichette si attribuiscono punti  $Y < X$ .

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

**Verifica:** Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra biologica, specificandone il relativo contenuto, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità. Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE) nel caso riporti un contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi.

### 3.2.2 Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale

*Sub criterio a)* Si assegna un punteggio ai prodotti tessili conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 3.1, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

*Sub criterio b)*





Si assegna un punteggio proporzionale al maggior numero di articoli conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 3.1 costituiti da tessuti con fibre prevalentemente contenenti materiale riciclato e/o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, in funzione del contenuto di riciclato e/o di sottoprodotto.

- a. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale oltre il 70% rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Recycle Standard", "Recycled Content Standard" o "Remade in Italy"<sup>10</sup>, che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti X;
- b. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale compreso tra il 50% ed il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Recycled Content Standard", "Remade in Italy", che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti  $Y < X$ ;
- c. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale oltre il 30% ed inferiore al 50% rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Recycled Content Standard", "Remade in Italy" che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti  $Z = Y/2$ .

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

**Verifica:** *Sub criterio a)* Indicare gli articoli preparati per il riutilizzo offerti, fornire una riproduzione fotografica e dichiarare la provenienza degli articoli dismessi successivamente preparati per il riutilizzo.

*Sub criterio b)* Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra riciclata e/o costituita da sottoprodotto proveniente da simbiosi industriale, specificare il contenuto di riciclato e/o di tale fattispecie di sottoprodotto e la natura delle fibre, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta ambientale posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità.


### 3.2.3 Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE)

Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta con il maggior numero di articoli in possesso dell'Ecolabel (UE). In particolare:

- a) se tutti gli articoli offerti sono in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)<sup>11</sup>, si attribuiscono punti X;
- b) se almeno il 70% degli articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si attribuiscono punti pari a  $0,70 X$ ;

<sup>10</sup> La verifica del requisito premiante è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta o certificazione considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne l'equivalenza, che, nel merito tecnico, si sostanzia nel fatto che lo schema dell'etichetta o della certificazione ambientale debba avere la finalità di verificare il contenuto di riciclato e/o di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale minimo per l'ottenimento del punteggio tecnico, tramite il controllo sulla tracciabilità dei materiali in input e sul bilancio di massa che caratterizza il prodotto finito, attraverso un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo quanto previsto dall'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sullo schema dell'etichetta specifica o in corso di accreditamento sul medesimo schema. Tale etichetta o certificazione è rilasciata da un organismo terzo, il proprietario o gestore dello schema, indipendente rispetto agli operatori economici e senza scopo di lucro.

<sup>11</sup> La verifica del requisito premiante è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne l'equivalenza, che, nel merito tecnico, si sostanzia nel fatto che lo schema dell'etichetta ambientale debba avere la finalità di verificare analoghi requisiti ambientali della Decisione (UE) che stabilisce i criteri di qualità ecologica per i prodotti tessili e un analogo sistema di verifica dei requisiti, come sarà chiamato a descrivere l'offerente medesimo. E' considerato valido anche il possesso congiunto delle certificazioni STANDARD 100 by OEKO-TEX® (almeno classe II) e STeP by OEKO-TEX®.



- c) se almeno il 50% degli articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si attribuiscono punti pari a 0,50 X.

**Verifica:** Indicare gli articoli offerti in possesso dell'Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità. Le etichette considerate equivalenti sono quelle conformi ai requisiti generali previsti dal comma 1 dell'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che abbiano requisiti tecnici analoghi a quelli contenuti nella Decisione (UE) che stabilisce i criteri ecologici del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) relativa ai prodotti tessili.

### 3.2.4 Processi di tintura o di stampa a minori impatti ambientali

Sono attribuiti punti tecnici in proporzione al maggior numero di articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara che:

- non sono tinti (punti Y);
- sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti  $J < Y$ );
- sono colorati attraverso la stampa digitale (punti  $L < J$ );
- sono tinti in uno stabilimento con un livello di scarico nelle acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg di tessile trattato (punti  $P = X/2$ . Se trattasi della fornitura di prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel, il punteggio non può essere cumulato).

**Verifica:** Indicare gli articoli in possesso delle specifiche caratteristiche ambientali e presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore in cui siano indicate: le modalità con le quali i tessuti sono stati tinti o stampati; la denominazione sociale dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa e la sede dei relativi stabilimenti ed allegare la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa attestante l'esecuzione di tali trattamenti per il lotto di articoli offerti in gara. In caso di tintura o stampa tradizionale presso uno stabilimento con emissioni di COD minori o uguali ai limiti indicati, deve essere allegato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto di prova eseguito sulla base delle norme tecniche ISO 6060 e alla ISO 15705 rilasciato dagli organismi per la valutazione della conformità accreditati, riferito all'anno in corso o all'anno precedente rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

### 3.2.5 Servizio aggiuntivo finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili e servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti

*Sub criterio a) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante*

Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili già usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che, sulla base delle ulteriori indicazioni previste nella documentazione di gara ed essenziali per formulare l'offerta, si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successivo:

- riuso a favore della medesima stazione appaltante;
- cessione a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalità etico-



sociali, ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono nella definizione di cui all'art. 2 lett. b) della legge 19 agosto 2016 n. 166;

- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili, ciò laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso a favore della stazione appaltante o per la donazione.

L'igienizzazione, laddove necessaria, rende i capi conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998.

I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico presentato. Il progetto riporta le diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi e le imprese coinvolte. Al progetto sintetico sono allegati gli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio <sup>12</sup>.

**Verifica:** presentare un progetto sintetico delle azioni che si intendono svolgere, tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) ed allegando gli accordi preliminari sottoscritti con le imprese che si intendono coinvolgere nell'esecuzione del servizio.

#### *Sub criterio b) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti*

Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali. I punteggi sono attribuiti anche in base all'idoneità dei costi proposti per le varie operazioni di riparazione, che dovranno essere pertanto riportati in un apposito listino.


**Verifica:** indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le diverse operazioni di nobilitazione ed i riferimenti delle imprese che si intendono coinvolgere nell'esecuzione del servizio, con relativa dichiarazione di disponibilità. In fase di esecuzione del servizio, sono fornite all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento dei criteri ambientali pertinenti (ad esempio, se applicabile, al criterio sulle sostanze pericolose), nei tempi dalla medesima indicati.

### **3.2.6 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita.**

Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali (viscosa, modal, lyocell, rayon, etc.) fabbricate in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm<sup>3</sup> oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato.

**Verifica:** Presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la

<sup>12</sup> La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono, ad esempio, quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili.



ricezione delle offerte, allegando il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità pertinenti. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

### 3.2.7 Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza") lungo la catena di fornitura<sup>13</sup>, determinate fasi produttive sono state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.

Un punteggio premiante pari a X è assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:

- il confezionamento (taglio, cucitura);
- la tintura, la stampa;
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio pari a Y è assegnato laddove non siano emerse criticità nelle seguenti ulteriori fasi controllate:


- filatura
- tessitura/lavorazione a maglia.

Nel caso di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, è assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura.

**Verifica:** Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative *multistakeholder* di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino STANDARD analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di *audit* non preannunciati *in situ* e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se

<sup>13</sup> Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.



la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).

I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura. La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli *audit* eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.





#### 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI

*Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo usato viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a uno o più dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale da recuperare una quota significativa del tessuto originale.*

##### 4.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

##### 4.1.1 Articoli tessili: restyling

L'offerente, sulla base:

- del campionario fotografico dei prodotti da ritirare e processare, allegato alla documentazione di gara;
- delle informazioni, anche tecniche e quantitative rilevanti (categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle finiture e dei tessuti, numero di prodotti da processare, immagini dei luoghi o degli oggetti in cui dovranno essere collocati i prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o altri tessuti d'arredo etc.) allegate alla documentazione di gara;
- della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso la sede del.... indirizzo.... ,

propone un restyling di tali prodotti che può, a seconda dei casi, riguardare:

- la sostituzione delle parti più usurate;
- un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento;
- l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi;
- l'eventuale tintura o l'esecuzione di altri processi di nobilitazione;
- eventuali ulteriori finiture

in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi ed estenderne la vita utile.

**Verifica:** l'offerente, sulla base delle informazioni acquisite, presenta un disegno del restyling proposto, descrive gli interventi che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che intende eventualmente aggiungere e le altre finiture, compresa la tintura, che intende eseguire.

##### 4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente clausola contrattuale:

##### 4.2.1 Conformità ai criteri ambientali minimi

I tessuti eventualmente aggiunti nelle attività di restyling sono conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle sostanze pericolose e alle caratteristiche di durabilità e prestazionali pertinenti. La resistenza alle cuciture, per i capi diversi dalla teleria piana, deve essere  $\geq 100$  N, così come misurato in base alla metodologia di prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab).



In sede di consegna della fornitura, uno o, come indicato nella documentazione di gara nel caso di restyling, più articoli scelti a campione, sono sottoposti alle verifiche di conformità previste dai presenti CAM per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili, ivi incluse le prove per valutarne la durabilità e le altre caratteristiche prestazionali.

#### **4.2.2 Imballaggi**

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica:** La conformità al criterio è verificata in sede di esecuzione.

### **4.3 CRITERI PREMIANTI**

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo o il criterio del prezzo o del costo fisso ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

#### **4.3.1 Risultati estetico-funzionali**

Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto il profilo estetico-funzionale.

**Verifica:** Descrizione delle operazioni che si intendono svolgere e rappresentazione grafica del risultato finale che si otterrà a seguito del restyling proposto.



## 5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili, il presente documento, avendo ad oggetto un settore ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso, riporta specifici criteri sociali di applicazione facoltativa, essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a tre fasi delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare:

- ✓ *selezione dei candidati*: selezione dei concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica lett. d) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ossia al criterio 5.1.1 "Gestione etica della catena di fornitura" del presente documento)<sup>14</sup>;
- ✓ *aggiudicazione dell'appalto*: criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali"), di cui al criterio 3.2.7 del presente documento;
- ✓ *esecuzione del contratto*: condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012 (criterio 5.2.1 "Implementazione di un sistema di gestione equo della catena di fornitura" del presente documento).

Nel caso di integrazione di tali criteri nella documentazione di gara, è opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: *"Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali e con gestione responsabile della filiera*, in conformità al Decreto del Ministro della Transizione ecologica del... G.U.....".


La filiera del tessile è costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization – ILO) e, più in generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli STANDARD in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"*<sup>15</sup>.

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo catene di

<sup>14</sup> Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da parte degli operatori della catena del subappalto.

<sup>15</sup> Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).





fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e discriminazioni).

Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"<sup>16</sup>.

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la durata del contratto, la proporzionalità e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.

Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, generazionali e di genere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito.

## 5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

### 5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura

L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una *due diligence* (dovuta diligenza) per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.


Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:

- a) *Integrazione di una "condotta responsabile"*<sup>17</sup> *nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:*
  - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per sé stessa che per la sua catena di fornitura;
  - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo<sup>18</sup>.
- b) *Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:*
  - definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
  - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
  - valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.
- c) *Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:*
  - tracciamento della catena di fornitura;

<sup>16</sup> Consiglio dei Diritti Umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.

<sup>17</sup> Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

<sup>18</sup> Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.



- sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura<sup>19</sup>.
- d) *Comunicazione dei processi di due diligence*:
  - comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE, ad esempio attraverso le appropriate e specifiche informazioni di tipo etico introdotte nel bilancio di sostenibilità, redatto in base all'opzione Comprehensive (GRI 400);
  - comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).
- e) *Definizione di un processo per i rimedi*:
  - definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

**Verifica:** Descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino Standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

## 5.2 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

### 5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

*L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è raccomandata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi, potrebbe essere utile formulato un apposito criterio premiante, per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attività e la descrizione di tali attività, l'articolazione, anche territoriale, delle catene di fornitura).*

L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, già Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, del 6 giugno 2012. Le verifiche sono realizzate anche attraverso *audit in situ* da parte di personale specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, da un organismo di

<sup>19</sup>Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.



conformità accreditato oppure da una società di servizi in possesso di documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive. Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di criticità, anche alle autorità locali più rilevanti. Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un *report* complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.



## APPENDICE A

### Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

#### Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento REACH)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina  
 CAS number 92-87-5: Benzidina  
 CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina  
 CAS number 91-59-8: 2-naftilammina  
 CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina  
 CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina  
 CAS number 106-47-8: 4-cloroanilina  
 CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina  
 CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano  
 CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina  
 CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina  
 CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina  
 CAS number 838-88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina  
 CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina  
 CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina  
 CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina  
 CAS number 139-65-1: 4,4'-tiodianilina  
 CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene  
 CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina  
 CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina  
 CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina  
 CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

#### Elenco dei coloranti azoici (Appendice 9 del regolamento REACH)

CE number 405-665-4: Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)

#### Coloranti potenzialmente cancerogeni, mutageni, reprotossici e coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione		
Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	
Coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti		
Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Arancio disperso 1 CAS n. 2581-69-3	Giallo disperso 1 CAS n. 119-15-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49



## APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”<sup>20</sup>;
- B) le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
  - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
  - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
  - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
  - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
  - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
  - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
  - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all’orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo STANDARD più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.


## APPENDICE C

### *APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI*

Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dai processi produttivi delle materie prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti, dalle tipologie e le caratteristiche delle nobilitazioni cui sono sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi produttive lungo il ciclo di vita, dalle modalità di uso dei prodotti e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi, nonché dalla durata della vita utile del prodotto.

Al netto degli impatti ambientali della logistica, gli impatti ambientali più significativi sono quelli associati alla produzione di fibre naturali e sintetiche e quelli relativi alla fase di manutenzione in termini di energia necessaria per il lavaggio, per l’asciugatura e per la stiratura, nonché all’utilizzo di detersivi e di acqua per il lavaggio.

<sup>20</sup> La “Carta Internazionale dei Diritti Umani” è costituita dall’insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).





I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui è composto il tessuto.

In particolare:

- la produzione di cotone ha un elevato grado di ecotossicità associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni e di impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- la produzione di lana ha un'ecotossicità associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassitici nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio;
- la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e dall'ecotossicità della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensità energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre più difficoltose da riciclare;
- la produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa (per esempio viscosa), causa emissioni di gas climalteranti ed ecotossicità; il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, può essere causa di deforestazione e perdita di biodiversità.

Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano che le emissioni di gas serra per la produzione delle materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono più elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali.

Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicità in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.

Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, dunque i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura ed i consumi idrici per il lavaggio, possono essere influenzati dalle fibre di cui è composto il tessuto, le relative miscele e da determinate finiture.

Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non è stato possibile intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione trasversale del documento non consente di effettuare scelte che potrebbero interferire con la necessità di garantire specifiche prestazioni tecnico-funzionali.

In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio 2017, tra le specifiche tecniche è stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per lo più nelle fasi di nobilitazione del prodotto nonché per conservare inalterati i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio.

Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle obbligatoriamente ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente requisiti ambientali più restrittivi di quelle imposti dalla normativa settoriale cogente, questa scelta è correlata al fatto che, come si evince dalle attività di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non è così raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da lustrì, specie



laddove prodotte in territori asiatici ove la normativa è particolarmente restrittiva solo per la produzione e commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione.

Nei CAM si è inoltre dovuto tener conto del fatto che i fornitori della pubblica amministrazione sono in genere "produttori" che svolgono fasi finali e marginali di lavorazione o sono importatori da paesi extra europei per i quali può essere tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire determinate informazioni o imporre specifiche caratteristiche ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per tale ragione, nonché per incertezza sulla disponibilità di mercato di prodotti con determinate caratteristiche ambientali in misura quantitativamente sufficiente a soddisfare i fabbisogni della pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di alcune tipologie di fibre, così come quelli associati alla produzione dei tessuti ed alla tintura sono stati ancora previsti come criteri premianti, in attesa che l'evoluzione del mercato, grazie all'utilizzo dei criteri premianti da parte delle stazioni appaltanti, consenta scelte più incisive.

Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso è raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture socio-sanitarie.

Tale caratteristica ambientale ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali più significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantità di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale<sup>21</sup>. Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone perciò una quantità significativamente più elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura.

Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione di tessuto, ci si è limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorché poco rappresentative nelle commesse pubbliche. È stato inoltre aggiunto, rispetto ai CAM adottati con DM 11 gennaio 2017, un criterio per valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e con minori emissioni di inquinanti.

Indipendentemente dalle tipologie di fibre, è stata valorizzata la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la presenza di fibra riciclata o derivante da simbiosi industriale, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorché di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessità della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile".

Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla durabilità, quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, già comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul *design* per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 "L'anello mancante – Piano d'azione dell'unione europea sull'economia circolare", sull'eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di

<sup>21</sup> "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.



produzione e consumo “a rifiuti 0”. Altresì, in tale ottica, è stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.

L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili. La qualità e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si è tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilità di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile.

Sempre in ottica di favorire modelli di economia circolare, e sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM promuovono il restyling completo degli articoli tessili della stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale fine è stata infatti prevista tale nuova categoria di “appalto circolare” utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni artigianali, *green oriented*.

23A01770

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2022.

**Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa e Reggio Calabria - Venezia e viceversa.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che estende le disposizioni di cui al suindicato art. 36 ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la nota prot. n. 23377 del 4 agosto 2022 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed alcuni aeroporti nazionali;

